

Codice A1500A

D.D. 19 agosto 2020, n. 504

Cassa integrazione in deroga - emergenza epidemiologica da COVID-19 - Art. 22 del D.L. 17/3/2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27- Accordo Quadro regionale del 26/3/2020 e s.m.i. Rettifiche ad integrazione del monte ore per domande autorizzate a consuntivo



ATTO DD 504/A1500A/2020

DEL 19/08/2020

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO**

OGGETTO: Cassa integrazione in deroga - emergenza epidemiologica da COVID-19 - Art. 22 del D.L. 17/3/2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27- Accordo Quadro regionale del 26/3/2020 e s.m.i. Rettifiche ad integrazione del monte ore per domande autorizzate a consuntivo

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e s.m.i., recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

visti i provvedimenti normativi che si sono succeduti a far data dal 23 febbraio 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

dato atto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale” e s.m.i., ha stabilito la chiusura di tutte le attività produttive e di servizio ritenute non essenziali;

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

dato atto che la sopracitata legge, all'art. 2 prevede l'abrogazione, tra gli altri, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, stabilendo che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo;

visto l'articolo 22 della suddetta legge che dispone l'ampliamento della platea dei soggetti che possono beneficiare di trattamenti di integrazione salariale con lo strumento della cassa integrazione in deroga, riconosciuta dalle Regioni e Province Autonome e concedibile a tutti i datori di lavoro privati (ad eccezione di quelli di lavoro domestico) che non possano accedere alla CIG Ordinaria, al Fondo di Integrazione Salariale INPS e ai Fondi di Solidarietà Bilaterali, a favore dei loro dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020 per un periodo non superiore a nove settimane;

visto il comma 3 del medesimo articolo 22, il quale prevede che il trattamento sia riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e che le risorse siano ripartite tra le Regioni e Province Autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

visto l'art. 1 del decreto interministeriale del 24 marzo 2020, concernente il riparto delle risorse destinate al trattamento di CIGD, che assegna alla Regione Piemonte una prima quota dello stanziamento di cui all'art. 22, comma 3 del D.L. n. 18/2020, convertito con l. 27/2020, pari a € 82.506.160,00;

visto l'art.1 del decreto interministeriale del 24 aprile 2020, concernente il riparto delle risorse destinate al trattamento di CIGD, che assegna alla Regione Piemonte una seconda quota dello stanziamento di cui all'art. 22, comma 3 del D.L. n. 18/2020, convertito con l. 27/2020, pari a euro € 92.943.840,00;

visto il decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, che all'art. 41 dispone che la CIG in deroga può essere concessa anche ai lavoratori assunti tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020;

viste le prime disposizioni gestionali in materia di Cassa integrazione in deroga riportate nella circolare INPS n. 38 del 12 marzo 2020;

visto il messaggio INPS del 20 marzo 2020 n. 1287 contenente le prime informazioni su Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga;

visto l'Accordo Quadro stipulato in data 26 marzo 2020 tra la Regione Piemonte e le Parti Sociali regionali, che delinea le modalità gestionali della Cassa Integrazione in deroga, recepito per presa d'atto con deliberazione della Giunta Regionale n. 19 - 1200 del 3 aprile 2020, con cui si demanda alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro la gestione dell'intervento;

considerato che Regione Piemonte e Parti Sociali regionali hanno sottoscritto in data 13 maggio 2020 la modifica del punto 4 del predetto Accordo Quadro che prevede l'autorizzazione a preventivo delle istanze per il trattamento di integrazione salariale in deroga. Tale modifica è stata recepita con Deliberazione della Giunta regionale n. 7 - 533 del 19 giugno 2020;

vista la Convenzione fra Regione Piemonte e Direzione Regionale INPS sottoscritta in data 10 luglio 2009, che regola le modalità attuative e gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 23-11742 del 13 luglio 2009;

viste le istanze di Cassa integrazione in deroga presentate dalle aziende interessate secondo quanto definito dal citato Accordo Quadro Regione Piemonte – Parti Sociali del 26 marzo 2020, così come

modificato in data 13 maggio 2020 e dalle successive specifiche di attuazione pubblicate sul sito regionale nella pagina dedicata alla CIG in deroga;

vista la Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, contenente le disposizioni di dettaglio per la gestione delle domande di integrazione salariale introdotte dagli articoli dal 19 al 22 del decreto legge n. 18/2020, convertito con l. 27/2020;

vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8 del 8 aprile 2020;

vista la circolare INPS n. 86 nonché il messaggio INPS n. 2825 del 15 luglio 2020;

dato atto che gli uffici regionali competenti della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro gestiscono tutti gli adempimenti connessi alla trasmissione delle domande all'INPS secondo le modalità previste al comma 4 dell'articolo 22 del decreto legge n. 18/2020, convertito con l. 27/2020, e gli eventuali interventi correttivi di ordine tecnico derivanti dalle verifiche sulle domande autorizzate operate dalle procedure di acquisizione delle stesse da parte del sistema informativo dell'Istituto o effettuate dalle sedi INPS territoriali;

considerato che, nel caso delle domande elencate nell'Allegato "A - Integrazione ore CIGD_04-2020" alla presente Determinazione, di cui costituisce parte integrante, i datori di lavoro hanno richiesto, con note agli atti dell'ufficio competente, un'integrazione al monte ore a suo tempo autorizzato a consuntivo, avendo verificato che il numero delle ore dichiarate è inferiore al numero effettivamente fruito;

tenuto conto altresì che, per ogni domanda, il nuovo monte ore, così integrato sulla base delle dichiarazioni aziendali riferite alle ore di CIG effettivamente fruito, rientra comunque entro il tetto di quelle richieste a preventivo;

ritenuto, pertanto, necessario approvare la modifica del monte ore attribuiti ai rispettivi datori di lavoro, così come indicato nel predetto Allegato "A - Integrazione ore CIGD_04-2020", che riporta gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione gli identificativi della domanda e del datore di lavoro richiedente, il numero delle ore aggiuntive da liquidare e l'ammontare del nuovo monte ore;

dato atto che spetta all'INPS processare e gestire internamente i dati così acquisiti, verificandone la congruenza con la modulistica SR41 ricevuta, organizzare, in quanto Ente pagatore, un efficace monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, liquidare le domande autorizzate, ancorché integrative, secondo le modalità previste nella Circolare n. 47/2020

ritenuto, pertanto di autorizzare l'INPS alla liquidazione delle ore aggiuntive riportate per ogni domanda nell'Allegato "A - Integrazione ore CIGD_04-2020", e di demandare al Settore Regionale Politiche del Lavoro la trasmissione all'INPS dell'integrazione dati attraverso l'apposita funzionalità telematica disponibile nell'area della Banca Dati Percettori del sito Internet INPS;

attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale nonché la regolarità amministrativa della presente determinazione, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016,

tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241/90 es.m.i.;
- visto il D. Lgs. 165/2001 es.m.i.;
- vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- vista la L.R. n. 34/2008 e s.m.i.

determina

per le ragioni espresse in premessa,

- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'aumento del monte ore di Cassa Integrazione Guadagni in deroga, autorizzato a consuntivo sulla base delle dichiarazioni aziendali relative alle ore effettivamente fruite per le domande presentate dalle ditte elencate nell'Allegato "A - Integrazione ore CIGD_04-2020", parte integrante del presente provvedimento. Il medesimo riporta gli estremi delle Determinazioni regionali di autorizzazione, gli identificativi della domanda e del datore di lavoro richiedente, il numero delle ore aggiuntive da liquidare e l'ammontare del nuovo monte ore;

- di dare atto che i monte ore così integrati rientrano comunque entro il tetto delle ore richieste a preventivo per ogni domanda;

- di dare atto che copertura finanziaria del presente provvedimento è garantita dalle somme messe a disposizione dell'INPS con i decreti del 24 marzo 2020 e del 24 aprile 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e che pertanto il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

- di rinviare all'INPS, quale gestore unico delle risorse relative al sostegno al reddito, sia la definizione delle modalità di liquidazione delle spettanze secondo quanto previsto dall'Istituto d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia, in generale, il monitoraggio delle risorse assegnate al Piemonte, avvalendosi del proprio sistema informativo e gestionale;

- di demandare al Settore Politiche del Lavoro della Regione Piemonte i successivi adempimenti operativi e i flussi telematici con l'INPS previsti dalla Convenzione Regione-INPS del 10 luglio 2009 e dalle intese successive definite nei tavoli tecnici nazionali.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

LB/DP

IL DIRETTORE (A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO)

Firmato digitalmente da Arturo Faggio